DR 2022 last call e le attuali problematiche fiscali

Mauro Nicola

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

Conservazione dichiarazioni dei redditi

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

Conservazione dichiarazioni dei redditi

Interpello del 12 dicembre 2019, n. 518

Conservazione DR telematiche

La DR trasmessa telematicamente, **deve essere sottoscritta dal solo contribuente** (elemento essenziale del modello da conservare) **e non anche dall'intermediario**, quest'ultimo invece, **deve conservare la "copia" della dichiarazione trasmessa al posto dell'"originale" sottoscritto e conservato dal contribuente e sostituto d'imposta**.

Ne consegue che **la dichiarazione inviata**, dunque, **deve essere sottoscritta dal solo contribuente** e non anche dall'intermediario.

I soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione sono tenuti a conservare la **"copia"** della dichiarazione trasmessa, in luogo dell'"originale" sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d'imposta, pertanto la dichiarazione, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate dall'intermediario, **può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet** o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa **"specifica richiesta"** sottoscritta dal contribuente medesimo.

Conservazione dichiarazioni dei redditi

Interpello del 12 dicembre 2019, n. 518

Conservazione DR telematiche

Una volta ricevuta la dichiarazione, qualora **il contribuente intenda stamparla**, firmarla e conservarla su supporto analogico, la stessa può, comunque, essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.), ma deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa.

Qualora **il contribuente**, invece, intenda **conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale**, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 2 del Decreto ministeriale 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del C.A.D., secondo cui **i prescritti requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità** del documento **devono essere garantiti dalla firma digitale** o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente stesso.

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

IL QUADRO RW NEL MODELLO REDDITI 2022

ART. 2 DEL TUIR: REQUISITI ALTERNATIVI E NON CONCORRENTI

Si considerano residenti: le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta:

✓sono iscritte nelle Anagrafi della popolazione residente (presunzione assoluta senza prova contraria);

✓hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile (*art. 43 co. 1. Il domicilio è nel luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi)*;

✓hanno in Italia la residenza ai sensi del codice civile *(art. 43 co. 2. Luogo in cui la persona ha la dimora abituale: contenuto soggettivo = volontà di dimorarvi. Fatti univoci che lo dimostrano).*

AIRE: CONDIZIONE NON SUFFICIENTE PER ESSERE RESIDENTI ALL'ESTERO

- ✓ Residenza fiscale: valutazione d'insieme dei rapporti.
- ✓ CM 304/E/97: *anche se l'attività del soggetto che si è cancellato dalle anagrafi della popolazione residente è svolta prevalentemente all'estero, gli uffici fiscali stabiliranno che la residenza fiscale dello stesso continua ad essere in Italia, indipendentemente dalla presenza fisica e dalla prestazione lavorativa esplicata prevalentemente all'estero, ogniqualvolta tale contribuente:*
  1. *dispone in Italia di un'abitazione permanente*
  2. *mantiene una famiglia in Italia*
  3. *accredita in Italia i proventi conseguiti all'estero*
  4. *possiede in Italia beni anche mobiliari*
  5. *partecipa a riunioni d'affari*
  6. *riveste delle cariche sociali*

PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Inversione dell'onere della prova:
la residenza fiscale è presunta in Italia, salvo prova contraria (presunzione relativa).

Normativa di riferimento:
art. 2 co. 2-bis del TUIR. *Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani* (anche doppia cittadinanza) *cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto ministeriale.*

DM 4.5.99 (Principato di Monaco, Svizzera, …) + C.M. 140/E/99. Ambito soggettivo:

persone fisiche emigrate in un paradiso fiscale, anche quando l'emigrazione è avvenuta transitando anagraficamente per uno Stato terzo;
trasferimento dalla Svizzera al Principato di Monaco: inversione onere probatorio non solo con riferimento a tutti gli anni accertabili trascorsi in Svizzera, ma anche relativamente ai prossimi periodi di imposta per i quali la residenza sia stata formalmente collocata presso il suddetto Principato (Corte di Cassazione n. 19410/2018).

IL QUADRO RW NEL MODELLO REDDITI 2022

ESEMPIO 1: CONTO IN COMPROPRIETÀ

- ✓ Mario è titolare in Austria di un conto corrente in comproprietà con il coniuge.
- ✓ Il conto corrente ha un saldo all'1.1.2021 di 50.000 euro, mentre al 31.12.2021 il saldo è di 80.000 euro.
- ✓ Gli interessi attivi percepiti nel 2021 sono pari a 1.000 euro.
- ✓ Non ci sono delegati al prelievo.
- ✓ Colonna 8: andrebbe indicata la giacenza media.

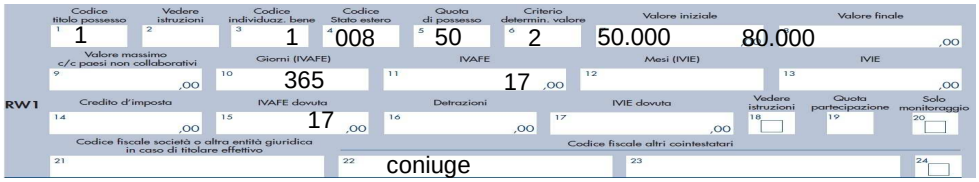

IL QUADRO RW NEL MODELLO REDDITI 2022

ESEMPIO 2: DELEGA AL PRELIEVO

- ✓ Giovanni (figlio) ha una delega al prelievo sul conto corrente dei genitori.
- ✓ I dati sono quelli dell'esempio precedente.
- ✓ Alcune caselle (1 e 5) sono compilate per evitare il blocco delle procedure di controllo.

ESEMPIO 3: CRIPTOVALUTE

Prassi di riferimento:
interpello 788/2021 + 437/2022.

Valute virtuali:
sono conservate in portafogli elettronici (wallet) che possono essere (o non) detenuti presso intermediari che svolgono funzione di custodia, controllando la chiave privata al posto dell'utente (custodial/non custodial wallet).

Il contenuto della prassi:
il contribuente che detiene il wallet presso una società italiana (intermediario) non è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Aspetti critici:
✓nel wallet non risiedono le criptovalute, ma esclusivamente le chiavi private;
✓le criptovalute non appartengono a nessuna giurisdizione in quanto registrate nel ledger (a-territoriale);
✓devono essere oggetto di monitoraggio fiscale non solo le valute detenute presso intermediari (custodial) non residenti ma anche i casi di detenzione diretta della chiave privata da parte della persona fisica residente in Italia.

RW PER CRIPTOVALUTE

- ✓ Antonio è titolare di criptovalute, con wallet detenuto presso società estera.
- ✓ Nessuna movimentazione durante l'anno e non sono stati prodotti redditi.
- ✓ Conversione in euro: valore di inizio anno (sito di acquisto) 100.000 euro, mentre il valore finale è 125.000 euro.
- ✓ No IVAFE: tale imposta si applica ai depositi e ai conti correnti bancari.
- ✓ Aspetti critici: con tante compravendite, il valore finale tiene conto delle diverse cessioni.

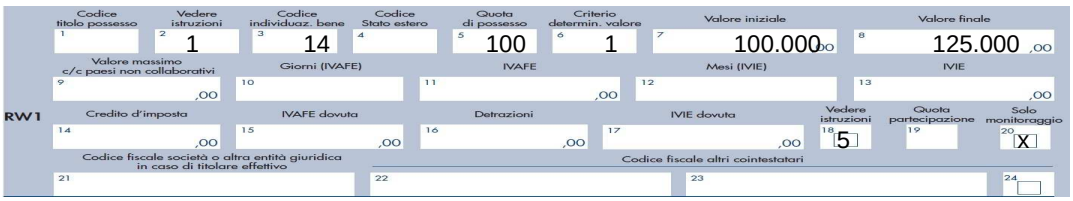

PRELIEVI DA WALLET

Normativa di riferimento: art. 67, co. 1, lett. c-ter) + co. 1-ter del TUIR.

Effetti: le cessioni a pronti (prelievi) danno origine a redditi imponibili solo quando la valuta virtuale ceduta deriva da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media supera un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta.

Valore in euro della giacenza media in valuta virtuale:
✓va calcolato secondo il cambio di riferimento all'inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell'anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. sito dove ha acquistato la valuta virtuale);
✓detta giacenza media va verificata rispetto all'insieme dei wallet detenuti dal contribuente (paper, hardware, desktop, mobile, web).

Da custodial wallet a non custodial wallet: uguale prelievo. LIFO: per la cessione.

IS del 26%: in RT del modello REDDITI PF.

VALORE DELL'IMMOBILE

a) In generale:
   - ✓ costo risultante dall'atto di acquisto e, in mancanza di documentazione,
   - ✓ valore di mercato.

C.M. 28/E/2012: *Qualora la valorizzazione dei diritti reali diversi dalla proprietà non sia rilevabile da un contratto, essa si assume secondo i criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l'immobile è situato.*
Successione o donazione: dichiarazione di successione o atto registrato o atti analoghi.

b) Immobili in Paesi **U.E.**:
   - ✓ valore catastale come determinato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o reddituali *(idem per successione o donazione)*, e in mancanza,
   - ✓ costo o valore di mercato.

ME

- ✓ Normativa di riferimento: art. 19, commi 15 e 16 DL 201/2011.
- ✓ Per effetto della BREXIT: viene meno:
  - assolvimento imposta sul valore catastale;
  - scomputo da IVIE delle imposte patrimoniali e reddituali (non detratte ex art. 165 TUIR).
- ✓ Ante BREXIT (rm. 75/E/2013):
  - SOGGETTI OBBLIGATI: titolari del diritto al possesso dei beni (leasehold);
  - BASE IMPONIBILE: valore immobile come determinato per Council Tax. Il contribuente riceve da ente locale una comunicazione (tax assessment) con indicazione dell'imposta dovuta e della fascia di valore attribuita all'immobile (valore minimo e valore massimo). Si può adottare come base imponibile IVIE il valore medio della fascia attribuita al proprio immobile;
  - Council tax SCOMPUTABILE: no, perché non ha natura patrimoniale (non colpendo la proprietà o altro diritto reale su un immobile), ma rappresenta, invece, un tributo dovuto per il godimento dei servizi locali forniti dal consiglio comunale.

ESEMPIO 4: CREDITO DI IMPOSTA IN GERMANIA

- ✓ Gianni detiene un immobile in Germania.
- ✓ Valore immobile: 300.000 euro
- ✓ Reddito immobile: 1.000
- ✓ IRPEF estera: 300
- ✓ Imposta patrimoniale estera: 1.500
- ✓ Irpef Italia: 0
- ✓ Casella 14: 1.800
- ✓ IVIE dovuta: 480.

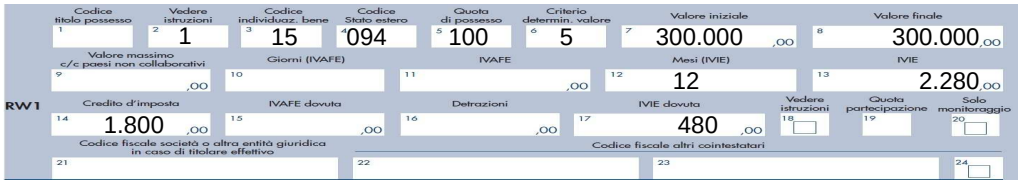

ISA

ISA 2022

Ipotesi di ulteriori cause di esclusione

Ulteriore causa straordinaria di esclusione applicazione ISA 2022

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, **NON** si applicano nei confronti dei soggetti:

- che hanno subito una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di **almeno il 33%** nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019

Compilazione a fini statistici

NO regime premiale

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

ISA 2022

Le ordinarie cause di esclusione

- Inizio/cessazione attività
- Ricavi e compensi > € 5.164.569
- Condizione di non normale svolgimento attività
- Forfetari, minimi, altri criteri forfetari
- Multiattività - attività non prevalente > 30%
- Categoria reddituale diversa da quella degli ISA
- Enti Terzo Settore, ODV, APS con regime forfetario
- Imprese sociali
- Cooperative nei confronti dei soci, trasporto taxi, noleggio con conducente, corporazioni dei piloti

ISA 2022

Le ordinarie cause di esclusione

Per esempio di più - Periodo di non normale svolgimento dell'attività

A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell'attività:

a) il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

b) il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
- la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;
- è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

f) la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività – 46.32.20 , compreso nell'ISA AM21U) e da maggio in poi quella di "Trasporto con taxi" (codice attività – 49.32.10 – compreso nell'ISA AG72U).
Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA;

g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;

h) nel caso di eventi sismici:
- se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
- se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
- per i contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;
- per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

ISA 2022

Valore segnaletico ISA

Art. 148, D.L. n. 34/2020

1. **Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021**, *al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonché di prevedere* ***ulteriori ipotesi di esclusione*** *dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria.*
2. *Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al* ***31 dicembre 2018****, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza* ***tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019****.*

ISA 2022

Determinazione del giudizio di affidabilità ISA

Indice sintetico di affidabilità
=
Media indicatori elementari

Indicatori elementari di affidabilità	Indicatori elementari di anomalia
Grandezze contabili e strutturali tipiche del settore e del modello organizzativo	Incongruenza rispetto al settore e al modello organizzativo, disallineamenti ingiustificati
Da 1 a 10	Da 1 a 5
Sempre rilevanti	Rilevano se presenti anomalie

ISA 2022

Benefici premiali	"Voto" minimo
Esonero visto conformità per compensazioni (50.000 € IVA 2021 e trimestri 2022; 20.000 € II.DD. e IRAP maturati nel 2020)	8
Esonero visto e garanzia rimborsi IVA < 50.000 € Dichiarazione anno 2021 e trimestri 2022	8
Esclusione applicazione società di comodo	**9**
Esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici (II.DD. e IVA)	8,5
Riduzione di 1 anno dei termini accertamento	8
Esclusione determinazione sintetica reddito, *ex* art. 38, D.P.R. n. 600/1973 (< 2/3 scostamento)	9

ISA 2022

Beneficio	Criterio di accesso basato su punteggio ISA per il periodo 2020	Nuovo criterio di accesso "aggiuntivo" basato su punteggio ISA periodi d'imposta 2019 e 2020
Esonero visto conformità per compensazioni (50.000 € IVA 2021 e trimestri 2022; 20.000 € II.DD. e IRAP maturati nel 2020)	**8 nel periodo d'imposta di applicazione**	8,5 ottenuto come media tra il periodo d'imposta di applicazione e quello precedente
Esonero visto e garanzia rimborsi IVA < 50.000 € Dichiarazione anno 2021 e trimestri 2022	**8 nel periodo d'imposta di applicazione**	8,5 ottenuto come media tra il periodo d'imposta di applicazione e quello precedente
Esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici (II.DD. e IVA)	**8,5 nel periodo d'imposta di applicazione**	9 ottenuto come media tra il periodo d'imposta di applicazione e quello precedente
Riduzione di 1 anno dei termini accertamento	**8 nel periodo d'imposta di applicazione**	---
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società di comodo	**9 nel periodo d'imposta di applicazione**	9 ottenuto come media tra il periodo d'imposta di applicazione e quello precedente
Esclusione determinazione sintetica reddito, *ex* art. 38, D.P.R. n. 600/1973 (< 2/3 scostamento)	**9 nel periodo d'imposta di applicazione**	9 ottenuto come media tra il periodo d'imposta. di applicazione e quello precedente

PRECOMPILATA E ISA

ISA: DISCIPLINA SPECIALE (ART.24)(1/4)

CONTROLLI

Nella definizione delle strategie di controllo basate anche sul punteggio ISA:
✓per il periodo d'imposta 2021: gli uffici tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
✓per il periodo d'imposta 2022: gli uffici tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.

TEMPISTICHE

- ✓ Gli ISA sono approvati con decreto entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati (anziché entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati).
- ✓ Le modifiche agli ISA necessarie a tenere conto di situazioni di natura straordinaria sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate (anziché entro il mese di febbraio).

PRECOMPILATA E ISA

ISA: DISCIPLINA SPECIALE (ART.24)(2/4)

LISTE 2021

Si tiene conto del migliore tra

- VOTO AFFIDABILITA' 2021
- VOTO AFFIDABILITA' 2020
- VOTO AFFIDABILITA' 2019

LISTE 2022

Si tiene conto del migliore tra

- VOTO AFFIDABILITA' 2022
- VOTO AFFIDABILITA' 2021
- VOTO AFFIDABILITA' 2020

Tutti anni Covid

PRECOMPILATA E ISA

ISA: DISCIPLINA SPECIALE (ART.24)(3/4)

TEMPISTICHE

- ✓ Gli ISA sono approvati con decreto entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati (anziché entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati).
- ✓ Le modifiche agli ISA necessarie a tenere conto di situazioni di natura straordinaria sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate (anziché entro il mese di febbraio).

ANCHE PER IL 2022 SARANNO VALUTATI «ATTENTAMENTE»

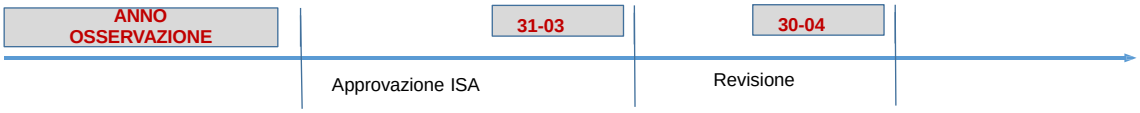

PRECOMPILATA E ISA

ISA: DISCIPLINA SPECIALE (ART.24)(4/4)

Presentazione ISA da sito Entrate

Limiti regime premiale con cause esclusione Covid

- ✓ Con l'istituzione degli Indici sintetici di affidabilità, l'Agenzia delle Entrate vuole **favorire l'assolvimento degli obblighi** tributari e incentivare l'emersione spontanea di redditi imponibili. L'istituzione degli indici per gli esercenti di attività di impresa, arti o professioni, rappresenta un'ulteriore iniziativa che mira, utilizzando anche efficaci forme di assistenza (avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali) ad aumentare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria.
- ✓ Nel dettaglio, gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una **sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti**. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando "affidabili", avranno accesso a significativi benefici premiali.

Ha senso se dati «storici» sono contaminati ??

LE SOCIETÀ DI COMODO IN ERA COVID – EVOLUZIONI

KO PERDITE SISTEMICHE (ART. 9)

DAL PERIODO IN CORSO AL 31-12-2022

Abrogati i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies dell'art. 2, DL. n. 138/2011 che riguardano la disciplina delle società in perdita sistematica, ossia quelle che presentano 5 esercizi in perdita fiscale ovvero 4 esercizi in perdita fiscale e uno con reddito imponibile inferiore all'ammontare del reddito minimo presunto.

2017	2018	2019	2020	2021
Perdita fiscale	Perdita fiscale	Perdita fiscale	Perdita fiscale	Perdita fiscale
Perdita fiscale	Perdita fiscale	Perdita fiscale	Perdita fiscale	reddito insuf.

Nessun problema nel 2022

LE SOCIETÀ DI COMODO NELL'ERA COVID (1/3)

Tema: disapplicazione legale del regime presuntivo vista l'eccezionale situazione pandemica

Risposte alle interrogazioni parlamentari nn. 5-06289 e 5-06627 del 2021:

✓non sussistono le condizioni per la "sterilizzazione in via automatica delle disposizioni dettate per le società di comodo e in perdita sistematica";

✓l'AdE si riserva di valutare la disapplicazione sulla base degli interpelli presentati volti a dimostrare che "l'emergenza epidemiologica abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, ovvero non abbia consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".

LE SOCIETÀ DI COMODO NELL'ERA COVID (2/3)

Risposta interpello DRE Toscana n. 911-486/2022

Caso: società immobiliare che ha dovuto concedere (per taluni immobili) riduzioni di canoni per effetto dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Risposta

✓ Sussistono le condizioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi;

✓ Nello specifico: «periodo di non normale svolgimento dell'attività»;

✓ Istanza disapplicativa accolta parzialmente (relativamente ai soli immobili evidenziati).

LE SOCIETÀ DI COMODO NELL'ERA COVID (3/3)

Provvedimento 87956 del 2012 del Direttore dell'AdE: possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo, senza presentare istanza di interpello: «*le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 del;la legge 24 febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo*».

Problema: l'art. 5 della L. n. 225/1992 è stato abrogato dal D.lgs. n. 1/2018 (di riforma della Protezione civile)?

✓L'art. 5 della L. n. 225/1992 è confluito nell'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, come confermato dall'art. 47 dello stesso Decreto;

✓La delibera del CdM del 31 gennaio 2020 che dichiara lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario, menziona espressamente l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

IRAP un addio ma non per tutti

La riduzione della pressione fiscale

Addio all'IRAP per le persone fisiche

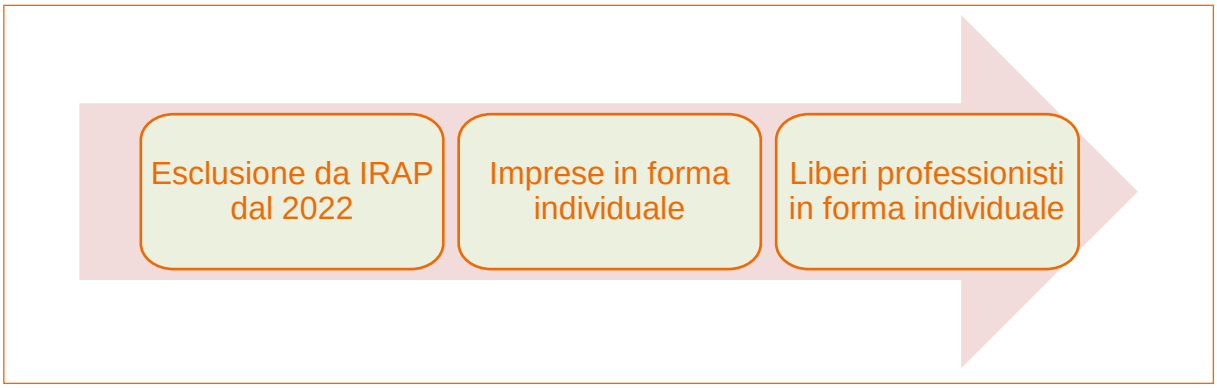

La riduzione della pressione fiscale

Addio all'IRAP per le persone fisiche

Art. 1, comma 1, lett. a) e b)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta **dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni** di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

Attività commerciali di cui all'art. 51 del medesimo Testo unico

Arti e professioni di cui all'art. 49, comma 1, del medesimo Testo unico

L'effetto

Soggetto	2021	2022
Professionista individuale	Sì IRAP	No IRAP
Associazione tra professionisti	Sì IRAP	Sì IRAP
Società tra professionisti	Sì IRAP	Sì IRAP
Imprenditore individuale	Sì IRAP	No IRAP
Società	Sì IRAP	Sì IRAP
Forfetario	No IRAP	No IRAP

N.B.: Non si considera l'esistenza o meno di un'autonoma organizzazione

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

Grazie per l'attenzione prestata

ALTA FORMAZIONE Ranocchi